

Accordo Regionale della Lombardia

Milano, 22 dicembre 2011



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA



Premesso che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2012;



si conviene quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per l'intera regione Lombardia:



1



- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi,
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli,
- le disposizioni dei contratti collettivi applicati dalle associazioni artigiane e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati, o costituiti, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 sono recepiti dalla presente intesa, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fine del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turni, lavoro domenicale, ordinario, festivo, lavoro notturno) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha la sede legale l'azienda.

Il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. Le imprese informeranno le rispettive società di

[Handwritten signatures in blue ink]



somministrazione di applicare le stesse condizioni di natura fiscale di cui al presente accordo anche per i lavoratori loro inviati per il periodo di effettivo lavoro prestato nell'ambito di rapporto di somministrazione.



Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto agli eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

Tutto quanto sopra riguarda le imprese che applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali anche nella parte in cui regolamentano la bilateralità ove esistente.



I datori di lavoro, informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa sulla base del modello allegato.

Letto, confermato e sottoscritto



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA

- C.I.S.L. LOMBARDIA

- U.I.L. LOMBARDIA





FAC - SIMILE



Ai dipendenti
dell'Impresa.....



Oggetto: Detassazione degli elementi retributivi correlati alla produttività.



La sottoscritta Impresa con sede in via
..... comunica alla spettabile maestranza che verrà loro applicata la
detassazione in materia di imposta sostitutiva del 10% (quali, a titolo
esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario,
supplementare, lavoro a turni, lavoro domenicale, ordinario, festivo, lavoro
notturno), così come previsto dall'accordo regionale sottoscritto il 22
dicembre 2011 da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e
CGIL, CISL, UIL della Lombardia.



Distinti saluti.



p. L'azienda

